

## **REGOLAMENTO PER I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI”.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14C in data 28 novembre 2005 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 1° agosto 2018

### **Articolo 1**

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, di seguito denominata “Camera”, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, dal decreto legislativo n. 472 del 1997, e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle entrate.

### **Articolo 2**

#### *Violazioni sanzionabili*

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, di seguito denominati “termini di scadenza”.

I termini di scadenza si distinguono in:

- 1) termine ordinario di versamento:
  - a) termine ordinario di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  - b) termine stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore per tutti i soggetti e le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell’anno di riferimento al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative;
- 2) termine lungo: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente, fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

2. Per tardivo si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento di cui al comma 1 punto 1 lettera b).
3. Per omesso si intende, oltre al versamento non eseguito anche:
  - a) il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento dei soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento;
  - b) il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo di cui al comma 1 punto 2) per tutti i soggetti già iscritti, senza l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui al successivo art. 13;
  - c) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza indicati al comma 1 punti 1) e 2) ;
  - d) il versamento effettuato solo in parte oltre i termini di scadenza indicati al comma 1 punti 1) e 2).

### **Articolo 3**

#### *Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare*

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera, qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si considerano sanzionabili le violazioni di natura formale, quando l'errore (indicazione del codice fiscale, codice ente, codice tributo, anno di competenza sbagliati) non comporti accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.
5. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi, sia pari od inferiore ad euro 30,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta, o ad euro 12,00, ove la somma dovuta derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
6. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo del tributo pagato è inferiore al 1,5% dell'importo del tributo dovuto se effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria.

### **Articolo 4**

#### *Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.*

1. I rapporti tra contribuente e Camera sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

### **Articolo 5**

#### *Irrogazione alla sanzione*

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera o dal Dirigente competente.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

### **Articolo 5 bis**

#### *Determinazioni in merito agli effetti estintivi di società di capitali cancellate d'ufficio*

1. Visti gli effetti estintivi previsti per le società di capitali dall'art. 2495 c.c., in ossequio al principio di non aggravamento e di economicità dell'azione amministrativa, per i soggetti cancellati d'ufficio ai sensi degli artt. 2490 e 2545-septiesdecies c.c., in analogia a quanto previsto per le società di persone cancellate d'ufficio ai sensi del D.P.R. 247/04, il dirigente competente in materia di riscossione del diritto annuale, a seguito di specifica istruttoria, decide se rinunciare alla riscossione coattiva delle annualità del diritto dovute e non ancora oggetto di contestazione, allorquando, in base agli elementi ricavabili dalla documentazione depositata al registro imprese, il costo stimato della procedura di riscossione risulti antieconomico rispetto all'importo da recuperare e in relazione alla effettiva possibilità di riscossione.
2. Tali valutazioni formeranno cumulativamente oggetto di apposita determinazione dirigenziale da trasmettersi preventivamente al Collegio dei Revisori dei conti.

### **Articolo 6**

#### *Criteri di determinazione della sanzione*

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di versamento omesso si applica una sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte entro il termine di scadenza ordinario così come definito all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del presente

Regolamento, la sanzione del 30% e le maggiorazioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 si applicano solo sulla parte di diritto non versato.

4. Nei casi di versamento effettuato entro il “termine lungo” di cui all’art. 2 comma 1 punto 2) per importo insufficiente rispetto all’importo dovuto comprensivo della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente, lo stesso dovrà considerarsi quale omesso versamento parziale, con applicazione della sanzione del 30% sulla differenza tra quanto complessivamente dovuto per imposta più maggiorazione e quanto versato nel termine già citato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni della sanzione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
5. Nei restanti casi di versamento effettuato solo in parte, si applica la sanzione del 30% sull’intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 limitatamente all’importo del diritto dovuto e non versato.

### **Articolo 7**

#### *Incremento della sanzione per gravità della violazione*

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

<b><i>Danno Finanziario per la Camera</i></b>	<b><i>Gravità violazione ex comma 3, art. 4 Regolamento e commi 1 e 2, art. 7 d.lgs. 472-97</i></b>
Fino a 80 euro	5%
Fino a 373 euro	10%
Fino a 518 euro	15%
Fino a 1.254 euro	20%
Fino a 2.500 euro	25%
Fino a 5.000 euro	30%
Fino a 10.000 euro	35%
Fino a 20.000 euro	40%
Fino a 40.000 euro	45%
Fino a 77.500 euro	50%

## **Articolo 8**

### *Incremento per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni*

1. La Camera, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

## **Articolo 9**

### *Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore e per manifesta sproporzione*

1. La sanzione può essere ridotta di una percentuale del 10% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005 e che la Camera non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 8 del decreto n. 54/05.
2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia regionale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati. I casi di cui sopra verranno esaminati e valutati dalla Giunta camerale.
3. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte, le riduzioni di cui ai commi precedenti si determinano sulla quota di diritto versato.
5. La sanzione viene ridotta del 50% nel caso concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. Si ha manifesta sproporzione esclusivamente nel caso di versamenti incompleti allorchè la parte di tributo non versata è uguale o inferiore al 5% dell'intero tributo dovuto (con esclusione dell'importo dovuto per l'iscrizione di nuove unità locali) e l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio del tributo non versato negli anni oggetto di accertamento. Tale principio

si applica solo per i versamenti effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria.

### **Articolo 10**

#### *Incremento della sanzione per recidiva*

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.

<b>Una violazione</b>	1 tardivo 7%	1 omesso 15%	15% max
<b>Due violazioni</b>	2 tardivi	20%	30% max
	1 tardivo + 1 omesso	25%	
	2 omessi	30%	
<b>Tre violazioni</b>	3 tardivi	35%	50% max
	2 tardivi + 1 omesso	40%	
	1 tardivo + 2 omessi	45%	
	3 omessi	50%	

### **Articolo 11**

#### *Violazioni continuate*

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
  - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;

- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
  - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
  - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
  3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
  4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

## **Articolo 12**

### *Ravvedimento*

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
  - a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n.54/2005 e di cui all'art. 2 comma 1, del presente regolamento;
  - b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005 e di cui all'art. 2 comma 1, del presente regolamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

## **Articolo 13**

### *Modalità di irrogazione delle sanzioni*

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
  - a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del d. lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del d. lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

#### **Articolo 14**

##### *Riscossione della sanzione*

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato e determinate sulla base delle tariffe dei servizi postali.

#### **Articolo 15**

##### *Rateazione del pagamento*

1. La Camera può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione e interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente.
4. La Camera entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

#### **Articolo 16**

##### *Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale*

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
  - a) presentare deduzioni difensive alla Camera avverso l'atto di constatazione. Il Segretario Generale o il Dirigente competente può accogliere le deduzioni

dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;

- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria. Per gli atti impugnati in Commissione Tributaria di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso proposto nei confronti della Camera produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17 bis del Decreto legislativo n. 546/1992).

- 2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Per gli atti impugnati in Commissione Tributaria di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso proposto nei confronti della Camera produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17 bis del Decreto legislativo n. 546/1992).

- 3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

- a) presentare memorie difensive alla Camera nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alle pretese tributarie e sanzionatorie. Per gli atti impugnati in Commissione Tributaria di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso, sia nel caso in cui venga proposto nei confronti della Camera sia dell'Agente della riscossione, produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17 bis del Decreto legislativo n. 546/1992).

- 4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

## **Articolo 17**

### *Autotutela*

1. Il Segretario Generale o il Dirigente competente può procedere, d'ufficio o su istanza di parte anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) doppia imposizione;
  - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
  - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale;
  - f) decesso del soggetto sanzionato.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per il quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

## **Articolo 18**

### *Decadenza e prescrizione*

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
  2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.p.r. 602/73.
- 2bis Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di cui all'art. 13 comma 1 lettere a), b) e c). L'impugnazione dell'atto interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.

- 2.ter La Camera provvede alla riscossione coattiva dei diritti annuali dovuti e non versati e relativi interessi, anche quando la sanzione non possa più essere contestata a causa della decadenza di cui al comma 1, entro il termine della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c.
3. Per le violazioni commesse nell'anno 2001 la Camera emette un ruolo straordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.p.r. 602/73.

### **Articolo 19**

#### *Definizione agevolata*

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.

### **Articolo 20**

#### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del d. lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In applicazione al principio del *favor rei*, le violazioni di cui al precedente articolo 6, commi 3, 4 e 5, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto dovuto e non versato.
3. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle attività produttive 27 gennaio 2005, n. 54 e nel d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 21**

#### *Pubblicità ed entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.